

ALLEGATO 1



Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO A FAVORE DEI VEICOLI ELETTRICI (al 2006)

| INTERVENTO LEGISLATIVO | DESCRIZIONE (limitatamente ai veicoli elettrici) | NOTE |
|--|---|---|
| Legge sul benzene N° 413 del 4 novembre 1997 e successivo decreto attuativo | Indica nuovi e più rigidi strumenti da rispettare per il contenimento delle emissioni | Pone le premesse perché i sindaci possano attuare interventi normativi e legislativi locali a favore dei veicoli a basso impatto ambientale |
| Decreto Interministeriale sulla Mobilità sostenibile nelle aree urbane 27 marzo 1998 (Ambiente, Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti) | Art 4: I comuni oltre i 150.000 abitanti e quelli delle zone a rischio di inquinamento incentivano iniziative di car-sharing. Art 5: I parchi di amministrazioni dello Stato, enti locali, gestori pubblici e privati di servizi di pubblica utilità, debbono inserire quote progressivamente crescenti di veicoli a basso impatto ambientale (15% delle sostituzioni nel 1999, 50% nel 2003). | Finanziato attraverso la legge 426/98 e il relativo Decreto di attuazione. La Legge Finanziaria 2001 e il decreto interministeriale 18 ottobre 2002 hanno inoltre introdotto importanti emendamenti. A partire dal 2001 è applicato a tutti i comuni con oltre 25000 abitanti, nonché a quelli minori facenti parte di parchi naturali protetti e di isole minori con parchi marini. |
| Legge 9 dicembre 1998, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale | Art. 4 comma 19: per far fronte ai costi di introduzione dei veicoli a basso impatto ambientale nei comuni oltre i 25.000 abitanti lo Stato contrae mutui quindicennali, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. | Serve implicitamente a sostenere i costi relativi al Decreto sulla Mobilità Sostenibile. La somma stanziata è stata di circa 120 MLD di Lire. I fondi disponibili per i veicoli elettrici e ibridi sono stati completamente utilizzati. La legge 166/2002 ha provveduto al rifinanziamento. |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Decreto di attuazione dell'art 4 della Legge 426 di cui sopra (Ambiente, Trasporti, Bilancio)</p> | <p>Ha destinato circa 78 MLD di Lire a contributi all'acquisto o leasing finanziario di veicoli elettrici o ibridi delle categorie M1 ed N1. L'entità del contributo è pari al 65% del prezzo per gli elettrici e del 35-60% per gli ibridi (IVA esclusa). I soggetti aventi diritto sono: Regioni, enti locali e loro aziende, società a prevalente capitale pubblico esercenti servizi di pubblica utilità, persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi pubblici su contratto di servizio, purché con sede legale od operativa in comuni oltre i 25.000 abitanti. Per il 1999 e 2000 il contributo era riservato ai comuni oltre i 150.000 abitanti.</p> | <p>E' stato modificato dalla Legge Finanziaria 2001 e dal decreto interministeriale 18 ottobre 2002, che hanno introdotto importanti emendamenti.</p> <p>La gestione viene fatta dalla Cassa Depositi e Prestiti, alla quale vanno indirizzate le domande. Informazioni di dettaglio sul sito Web della CIVES.</p> |
| <p>Legge 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti Art. 17</p> | <p>Art. 17: Rifinanzia l'Art. 4, comma 19 della Legge 426/1998, autorizzando la spesa di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.</p> | <p>Nella formulazione originaria dell'Art. 4, comma 19 della Legge 426/1998, era prevista l'erogazione di contributi per i soli veicoli delle categorie M1 ed N1. La Finanziaria 2001, all'Art. 145, comma 8, disponeva l'estensione dei finanziamenti a tutte le categorie di veicoli, senza peraltro definire l'entità dei contributi. A questo scopo è stato formulato un apposito Decreto (v. Decreto 18 ottobre 2002 qui di seguito riportato).</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Decreto interministeriale 18 ottobre 2002 di modifica del precedente Decreto di attuazione dell'Art. 4 della Legge 426/1998</p> | <p>Con il presente atto la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai medesimi soggetti di cui all'Art. 4 della Legge 426/1998 e all'Art. 145, comma 8 della Legge finanziaria 2001, finanziamenti per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale: biciclette a pedalata assistita, ciclomotori e motoveicoli, quadricicli, autovetture, veicoli per il trasporto di cose o promiscuo, macchine operatrici. Vengono finanziati veicoli con alimentazione elettrica, ibrida, metano, GPL, bifuel.</p> | <p>L'entità dei contributi per le diverse tipologie va dal 20% per i veicoli bifuel al 65% per le autovetture e i furgoni elettrici. Per ciascuna tipologia è inoltre stabilito un tetto massimo di contribuzione per il singolo veicoli che va da circa 300 Euro per le biciclette elettriche fino a circa 41.000 Euro per alcune tipologie di veicoli elettrici con massa superiore a 3,5 tonnellate.</p> |
| <p>Decreto interministeriale 24 maggio 2004 Relativo all'attuazione dell'art. 17 della Legge 166/2002</p> | <p>Provvede a regolamentare le modalità di attuazione dell'art. 17 della legge 166/2002. Le tipologie di veicoli, i contributi concessi, i soggetti ammissibili, sono i medesimi di cui al decreto di modifica del precedente decreto di attuazione dell'art. 4 della legge 426/98</p> | <p>Per continuità con il passato l'intervento verrà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur non trattandosi di mutui ma di contributi in conto capitale. E' stata emanata la relativa nuova Guida alla Concessione dei contributi (Dicembre 2004)</p> |
| <p>Legge 18 giugno 1998 n. 194 Interventi nel settore dei trasporti</p> | <p>Art. 2 comma 5: autorizza le Regioni a contrarre mutui quindicennali per l'acquisto di autobus elettrici per servizio pubblico, nonché per altri mezzi (natanti), cui lo Stato concorre con 195 MLD di Lire per il 1999, da ripartire con Decreto dei Trasporti e Bilancio. Art. 2 comma 6: impone alle Regioni di utilizzare non meno del 5% dei contributi loro assegnati dall'art. 5 precedente, per l'acquisto di autobus a basso impatto ambientale.</p> | <p>La gestione dei finanziamenti è affidata alle Regioni. Sono in corso iniziative per definire in modo univoco i requisiti dei veicoli rientranti nella definizione di "veicolo ibrido".</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Altri interventi per il finanziamento di veicoli a basso impatto ambientale per trasporto pubblico</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Legge Finanziaria 2000 (n.488/99): stabilisce il rifinanziamento per i bus, nella misura complessiva di 1005 MLD di Lire. ▪ Legge Finanziaria 2001 (n. 388/2001): stabilisce il | <p>Per le finalità della Legge 194/1998, sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 62 MLD a decorrere dall'anno 2002; lire 30 MLD a decorrere dal</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| | <p>rifinanziamento per i bus, nella misura complessiva di 930 MLD di Lire</p> <ul style="list-style-type: none"> Legge Finanziaria 2001: destina 450 MLD di Lire all'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale. | 2003 |
| <p>Legge 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti Art. 13</p> | <p>Art. 13, comma 2: Per le finalità della legge 194/1998 sono autorizzati limiti si impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10% delle risorse di cui sopra dovrà essere destinata ad interventi utilizzando tecnologie di trasporto ad alta efficienza ambientale e all'acquisto di bus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.</p> | |
| <p>Decreto 25 settembre 1997 e successiva legge 403 del 25 novembre 1997 sulla Rottamazione delle automobili private</p> | <p>Gli acquirenti che rottamano l'auto termica a favore di una elettrica possono beneficiare di uno sconto fino a 3.5 ML di Lire a condizione che analogo sconto venga praticato dal costruttore (in totale 7 milioni di Lire oltre al conseguente risparmio sull'IVA).</p> | <p>A differenza degli altri interventi per la rottamazione, questo articolo <u>non decade</u> e mantiene validità temporale indefinita.</p> |
| <p>Legge 266 del 7 agosto 1997 e successivo decreto del 1999 sulla Rottamazione dei ciclomotori e motoveicoli</p> | <p>Art. 6: stabilisce un contributo fino a lire 800.000 per ciclomotori e motoveicoli elettrici, fino a 3 milioni di Lire per ciclomotori e motoveicoli elettrici a tre e quattro ruote (quadricicli leggeri), fino a lire 300.000 per le biciclette elettriche a pedalata assistita. La durata dell'intervento è di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore della legge.</p> | <p>Il contributo erogato è pari allo sconto praticato dal costruttore, fino alla misura massima prevista. La legge Finanziaria 2001 ha stanziato ulteriori 15 MLD di Lire annui per il triennio 2001-2003, cancellando inoltre l'esigenza di rottamazione.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Legge 12 dicembre 2002, n. 273 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza</p> | <p>L'art. 28 autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, con la stessa Finalità di incentivare il settore degli autoveicoli alimentati a metano oGPL e quello dei veicoli a trazione elettrica.</p> | |
| <p>CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n. 75.9582 Incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica e incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonché per le biciclette a pedalata assistita elettricamente. <u>Incentivi destinati alle persone fisiche</u></p> | <p>Decreto-legge 25 settembre 1997, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.403, recante incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonché per le biciclette a pedalata assistita elettricamente. I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale credito d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici, secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ai seguenti commi: 5; 6 lettera a); 7.</p> | <p>L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e dall'art. 6, comma 4, lettera a), b), c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di nuovi autoveicoli elettrici: euro 1.807,60; - acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a tre e quattro ruote: euro 1.549,37; - acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote: euro 413,17; - acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita: euro 154,94. |
| <p>LEGGE 23 agosto 2004, n.239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.</p> | <p>Art. 54: prevede che i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53), relativi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale (GPL, metano, elettrici) sono erogati non solo alle persone fisiche ma anche alle <u>persone giuridiche.</u></p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>CIRCOLARE 17 gennaio 2005, n.2390</p> <p>Indicazioni e chiarimenti sulle agevolazioni in favore degli autoveicoli a trazione elettrica - legge 23 agosto 2004, n. 239 - articolo 54, recante modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e informazioni sull'applicazione dell'articolo 6, comma 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive integrazioni.</p> | <p>L'art. 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, prevede che i contributi previsti dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) o a metano nonché di quello degli autoveicoli a trazione elettrica possano essere erogati anche alle persone giuridiche.</p> <p>Le persone giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.</p> <p>Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.</p> | <p>Autoveicoli oggetto di incentivazione: autoveicoli elettrici delle categorie di omologazione M1 ed N1.</p> <p>Per la definizione di «autoveicolo elettrico» si fa riferimento al decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 aprile 2001, art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e in particolare si intendono compresi in detta categoria gli autoveicoli «ibridi» di cui alla lettera c) dello stesso comma.. Specificatamente:</p> <p>a) M1: «veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;</p> <p>b) N1: «veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. Il contributo viene erogato per l'acquisto di autoveicoli nuovi nella misura di Euro 1.807,60.</p> |
| <p>Legge Finanziaria 2001 Capo XXIII: Interventi in materia di investimenti pubblici</p> | <p>Art. 145 (Altri interventi)</p> <p>Comma 6: per contributi alla rottamazione degli autoveicoli, stanZIA 15 miliardi di Lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per acquisto o trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, biciclette a pedalata assistita, nonché impianto di alimentazione a metano o GPL.</p> <p>Comma 7: estende l'esenzione quinquennale del bollo (finora in vigore per i soli autoveicoli elettrici) anche ai motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote.</p> <p>Comma 8: nella legge 426/1998 estende il finanziamento all'acquisto per i veicoli a basso impatto ambientale (finora destinato ai soli veicoli di categoria M1 ed N1) a tutte le tipologie di veicoli.</p> <p>Inoltre, estende le aree territoriali aventi diritto al contributo anche ai comuni che fanno parte delle isole minori ove sono</p> | <p>Art 145 Comma 6: E' entrato in vigore al momento dell'emanazione del relativo decreto di attuazione. A differenza dei differenti interventi sulla rottamazione, NON viene richiesta la contestuale rottamazione di un equivalente veicolo. Viene corrisposta in forma di credito d'imposta (Il costruttore anticipa i credito d'imposta in forma di sconto e ne diventa così beneficiario).</p> <p>Art 145 Comma 7: Con entrata in vigore immediata.</p> <p>Art 145 Comma 8: L'applicazione alle isole minori, alle aree naturali protette e a tutti i comuni con almeno 25.000 abitanti, è immediata.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Legge Finanziaria 2001 Capo XXIII: Interventi in materia di investimenti pubblici</p> <p>Segue Legge Finanziaria 2001 Capo XXIII: Interventi in materia di investimenti pubblici</p> | <p>presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette.</p> <p>Art. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)</p> <p>Comma 13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.</p> <p>Comma15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e ripagare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.</p> <p>Art. 30 (Disposizioni in materia di IVA)</p> <p>Comma 4. L'indetraibilità dell'IVA per i veicoli (lettera c del comma 1 dell'art. 19bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972) è ridotta al 50% nel caso dei veicoli con propulsori non a combustione interna.</p> | <p>Art 6 : è all'esame l'applicabilità dell'art. in oggetto al caso dell'acquisizione di veicoli elettrici.</p> <p>Art 30: L'importo complessivo a disposizione è di 15 miliardi di lire annui. Comma 4 (NOTA DI CIVES): ne deriva che per i veicoli elettrici aziendali l'IVA è detraibile al 50%. Questo provvedimento è stato riconfermato dalle leggi finanziarie successive.</p> <p>L'art. 30, comma 4 è stato successivamente reiterato nelle leggi finanziarie 2002, 2003, 2004, 2005, 2006</p> |
| <p>Decreto interministeriale</p> | <p>In particolare il decreto stabilisce, per il triennio 2001-2003, contributi per i veicoli elettrici leggeri (due-tre ruote,</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>5 aprile 2001 di attuazione dell'art. 6 della Legge Finanziaria 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2001)</p> | <p>quadricicli) nella misura massima analoga a quella del passato decreto sulla rottamazione: 300.000 lire per le biciclette a pedalata assistita elettricamente; 800.000 lire per i ciclomotori; 3 milioni per i quadricicli e per i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote. Eroga inoltre 3,5 milioni di Lire per gli autoveicoli. I contributi vengono erogati in forma di credito d'imposta). Da notare che, a differenza dei precedenti decreti sulla rottamazione, non viene richiesta la contestuale rottamazione di un equivalente veicolo.</p> | <p>L'importo complessivo a disposizione è di 5 miliardi di Lire annui.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Altri interventi</p> | <p>Interventi per la regolamentazione delle biciclette a pedalata assistita elettricamente. E' stata emanata la Direttive europea 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la Direttiva 92/61/CEE del Consiglio.</p> | <p>La presente direttiva assimila le biciclette a pedalata assistita elettricamente ai normali velocipedi e dovrà ora essere recepita nel contesto del Codice della Strada italiano (Art. 50).</p> |
| <p>Finanziamenti nel quadro degli interventi per il Giubileo di Roma</p> | <p>Hanno riguardano tra l'altro misure di incoraggiamento per l'introduzione di veicoli a due ruote a basso impatto ambientale. E' stata finanziata la realizzazione di due stazioni di noleggio di scooter elettrici (Villa Borghese, Galoppatoio) per totali 400 veicoli e altrettanti punti di ricarica. E' stata inoltre avviata la realizzazione di punti di ricarica pubblici nell'area centrale della città.</p> | |
| <p>Finanziamenti nel quadro delle iniziative legate alle Domeniche ecologiche e alla Giornata Europea senz'auto del</p> | <p>Sono stati finanziati progetti delle città per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione/integrazione di sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale ▪ Impiego di mezzi elettrici, ibridi, a metano e a GPL ▪ Realizzazione di strumenti per il controllo del traffico ▪ Promozione di combustibili a basso impatto ambientale | <p>Nel 1999 hanno aderito 90 città, tra le quali Roma, Napoli, Milano, per la diffusione di ciclomotori e scooter elettrici, biciclette a pedalata assistita, infrastrutture pubbliche di ricarica. Nel 2000 hanno aderito 162 città, con</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>2000 (Decreti Ministero Ambiente dell'8 febbraio 2000, 17 febbraio 2000, 11 maggio 2000, 29 maggio 2000, 3 agosto 2000)</p> | | <p>progetti per totali 60 miliardi di Lire (il 40% è destinato ai veicoli elettrici).</p> |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Domeniche ecologiche del 2001 Decreto 21 dicembre 2000 del Ministero dell'Ambiente, Servizio IAR Programmi radicali per la mobilità sostenibile (5-10 città)</p> | <p>Sono stati finanziati, attraverso la partecipazione ad un bando di gara, progetti delle città per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzazione/integrazione di trasporti pubblici o servizi di pubblica utilità utilizzando veicoli elettrici delle categorie di omologazione M2,M3,N2, biciclette elettriche, motocicli elettrici, quadricicli elettrici ▪ sistemi di noleggio utilizzando veicoli a due/tre ruote e quadricicli ▪ l'infrastruttura di ricarica per i progetti di cui sopra ▪ progetti dimostrativi di veicoli elettrici prototipali ad alto livello di innovazione | <p>Il finanziamento complessivo (per le sole voci citate) è di circa 68 MLD di Lire. Il contributo massimo del Ministero è del 50%. Il contributo per l'acquisto di veicoli M2, M3 ed N2 è del 50%, con tetto di 130 ML di Lire per i veicoli M2, di 300 ML di Lire per gli N3, di 75 ML per gli N2. Il contributo per i veicoli elettrici a 2 e 3 ruote e quadricicli è del 30% con tetto di 1.6 ML di Lire per le categorie L1 ed L2, e di 6 ML di Lire per le categorie L3, L5 e quadricicli. L'elenco dei Progetti ammessi a cofinanziamento dei Comuni è riportato nel decreto 12 novembre 2002 della Direzione IAR del MATT.</p> |
| <p>Interventi già in vigore dal passato</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esenzione quinquennale dal "bollo" (tassa di possesso) per le autovetture elettriche (DPR 39 del 5 febbraio 1953, art. 20, e legge 820 del 12 dicembre 1973) ▪ Tariffa assicurativa RC ridotta per gli autoveicoli e motoveicoli elettrici (discrezionalità delle compagnie assicurative, autorizzata dai competenti ministeri) | <p>Dopo il quinto anno l'entità della tassa di possesso resta comunque inferiore a quella di un equivalente veicolo termico. L'esenzione dal bollo è stata modificata dalla Legge Finanziaria 2001, che estende l'esenzione alle altre tipologie di veicoli elettrici stradali.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Mobilità innovativa nelle Isole Minori Italiane (Progetto MINIMI)</p> | <p>Il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con l’ENEA, ha promosso un progetto per lo sviluppo di una mobilità innovativa per apportare benefici energetico-ambientali e valorizzare le risorse turistiche destinato ai comuni delle isole minori che hanno zone marine protette già istituite o in corso di istituzione, e che presentino alta densità di popolazione nel periodo estivo.</p> | <p>Gli interventi riguardano l’introduzione di veicoli elettrici a due ruote e relative infrastrutture di ricarica. Hanno aderito 11 isole: Capri, Favignana, Giglio, Lampedusa e Linosa, Maddalena, Pantelleria, Porto Venere, Procida, Tremiti, Ventotene, per un finanziamento complessivo di 1,2 MLD di Lire per l’introduzione di 600 motorini , biciclette elettriche e infrastrutture di ricarica, queste ultime conformi alla normativa CEI-CENELEC.</p> |
|---|--|--|

CEI-CIVES
2006

CEI-CIVES Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali
Via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Tel 02 21006.249 Fax 02 21006.210
e-mail cives@ceiweb.it
internet: <http://www.ceiweb.it/CIVES/home.htm>